

CAMERA DEI DEPUTATI N. 605-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI, STORCHI, DI VITTORIO, SANTI, MORELLI, LIZZADRI, CAPPUGI, TITOMANLIO VITTORIA, SIMONINI, REPOSSI, SULLO, COLLEONI, CALVI, VENEGONI, PAVAN, BIASUTTI, DRIUSSI

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE [(LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta dell'11 marzo 1954

MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 dicembre 1954 (Stampato n. 411)

Disciplina dell'apprendistato

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1954

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale dell'apprendistato, quale organo consultivo in materia di apprendistato ed ai fini della massima occupazione dei giovani lavoratori.

La Commissione centrale nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è composta:

a) dal Ministro del lavoro, o in sua vece, dal Sottosegretario quale presidente;

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO PRIMO.

COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO

ART. 1.

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

b) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni degli artigiani e dalle Organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

d) da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

e) da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori;

f) da 3 membri designati da Enti ed Istituti che si occupano di addestramento professionale;

g) da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) da un membro designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

i) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura;

l) da un esperto di medicina del lavoro, da un esperto di psicotecnica, da un esperto del diritto del lavoro nominati dal Ministro del lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

ART. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale costituisce in ogni provincia una Commissione provinciale per l'apprendistato, quale organo consultivo degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di apprendistato.

Detta Commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è composta:

dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un funzionario a ciò incaricato, presidente;

da 8 membri designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

da 8 rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro, delle Organizzazioni artigiane e delle Organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

da 2 esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

da 3 rappresentanti degli Enti gestori di corsi di addestramento professionale;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

ART. 2.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

TITOLO SECONDO.

ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA

ART. 3.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

ART. 4.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

ART. 5.

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude,

da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori.

La Commissione dura in carica due anni.

ART. 3.

Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad impartire o fare impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario per consentire la capacità di divenire lavoratore qualificato, anche utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Correlativamente l'apprendista è obbligato a prestare nell'impresa opera diligente alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed a seguire gli insegnamenti impartiti.

In particolare il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli Enti a ciò attrezzati;

b) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali,

c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione od al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie od a cottimo;

e) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio e dell'apprendistato.

L'apprendista non può essere occupato in lavori di manovalanza.

ART. 4.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 e non superiore ai 18 anni, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I contratti collettivi di lavoro o, in difetto, le convenzioni di cui all'articolo 8, possono stabilire, per determinate categorie di attività economica, un'età massima superiore ai 18 anni, in relazione alle esigenze dell'apprendimento dei mestieri pertinenti alle categorie stesse

anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

ART. 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

TITOLO TERZO.

DURATA DELL'APPRENDISTATO
E ORARIO DEL LAVORO

ART. 7.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.

ART. 8.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

ART. 9.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

ART. 10.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

ART. 5

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10.

ART. 6

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

ART. 7

Nelle località ove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da un esame psico-fisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame è comunicato all'aspirante apprendista interessato. Esso non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista.

L'accertamento di cui al presente articolo e le certificazioni relative sono gratuite.

ART. 8.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita, per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro anni.

I contratti collettivi possono, tuttavia, prevedere una riduzione, gradualmente adeguata, della durata massima dell'apprendistato, nei casi di comprovata capacità e per coloro che abbiano la licenza di scuola tecnica ad indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attività, e per coloro che abbiano frequentato corsi di primo addestramento promossi o

TITOLO QUARTO

DOVERI DELL'IMPRENDITORE
E DELL'APPRENDISTA

ART. 11

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro.

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento.

l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.

ART. 12

L'apprendista deve:

a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza.

c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa.

autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi di legge.

La riduzione della durata massima dell'apprendistato, ai sensi del precedente comma può essere disposta, ove non sia prevista dai contratti collettivi, dal competente Ispettorato del lavoro.

Per le aziende artigiane, in difetto dei contratti collettivi di lavoro, questi potranno essere sostituiti da convenzioni temporanee che saranno determinate per province e per categorie dalle Commissioni provinciali dell'apprendistato e che saranno approvate con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria ed il commercio.

ART. 9.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché riferentisi alle stesse mansioni.

ART. 10.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

ART. 11.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e compiute nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro, dalle convenzioni o, in difetto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 6.

ART. 12.

Con i contratti collettivi di lavoro, o con le convenzioni di cui all'articolo 8, o in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita per le diverse categorie di attività, la durata

d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;

e) osservare le norme contrattuali.

ART. 13.

La retribuzione di cui all'articolo 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

ART. 14.

La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'articolo 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

ART. 15.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

TITOLO QUINTO.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELL'APPRENDISTA

ART. 16.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

ART. 17.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

minima delle ferie annuali retribuite che il datore di lavoro deve dare all'apprendista. La durata di dette ferie potrà essere determinata in ragione diversa dall'età dell'apprendista.

ART. 13.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria ed il commercio, sentita una Commissione centrale di cui all'articolo 1 e la Commissione provinciale di cui all'articolo 2 può essere stabilito per rami di attività nell'industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate località ed a categorie di aziende, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti, in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione professionale dei medesimi e proporzionalmente al numero degli operai occupati nell'azienda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da osservarsi dai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi loro imposti.

ART. 14.

L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione ed il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge.

Parimenti l'Ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale dell'apprendistato, può stabilire per ogni impresa il numero massimo degli apprendisti che possono essere assunti o mantenuti in servizio in relazione alle possibilità didattiche inerenti all'organizzazione dell'impresa.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro è dato ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che decide su parere della Commissione centrale di cui all'articolo 1.

ART. 15.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'apprendista la retribuzione stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dalle convenzioni. La retribuzione dovrà

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

ART. 18.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

ART. 19.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

TITOLO SESTO.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

ART. 20.

È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essere gradualmente crescente anche in rapporto all'anzianità di servizio.

Le imprese artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore ai 6 mesi dalla loro assunzione, quando sia necessario, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica.

ART. 16.

Sono vietate le retribuzioni a cottimo ed in genere ad incentivo.

Oltre le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente è ammessa l'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però in alcun modo essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

ART. 17

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico deve avere il fine di fare acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro a cui deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare deve avere lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

Per coloro che non sono in possesso del certificato di compimento della 5^a classe elementare l'insegnamento complementare deve comprendere l'integrazione necessaria ad acquistare l'istruzione scolastica occorrente al compito stesso.

I programmi di insegnamento, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1, sono stabiliti ed approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in rapporto alla natura delle attività cui è indirizzato l'apprendistato.

ART. 18.

L'addestramento pratico nelle medie aziende deve svolgersi per quanto possibile in locali distinti da quelli destinati alla produzione. Tale separazione è obbligatoria per le grandi aziende.

È considerata grande azienda quella che occupa almeno 500 lavoratori.

Per determinati settori in relazione alle caratteristiche della produzione il Ministero

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1^o) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2^o) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti.

3^o) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

ART. 21.

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

1^o) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2^o) assistenza specialistica ambulatoriale,

3^o) assistenza farmaceutica;

4^o) assistenza ospedaliera;

5^o) assistenza ostetrica.

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1^o) le prestazioni concernenti la cura;

2^o) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1, può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, quando riguardi singole aziende.

ART. 19.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è autorizzato e disciplinato dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. L'insegnamento medesimo può essere affidato a enti specializzati riconosciuti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La frequenza dei corsi per l'insegnamento complementare degli apprendisti è gratuita. In essi, gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio possono sovvenzionare o finanziare le iniziative tendenti all'esercizio di tale attività.

Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.

L'azienda che dimostri di essere in grado di provvedere direttamente, e che in effetti provveda ad impartire il prescritto insegnamento complementare ai propri apprendisti, può essere dispensata dall'obbligo di accordare ai medesimi i permessi occorrenti, per l'insegnamento complementare stesso.

ART. 20.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria.

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'andamento di tale obbligo.

ART. 21.

L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemeritenze, può essere riconosciuta come bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio su conforme proposta della Commissione di cui all'articolo 1,

3°) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti.

ART. 22.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ne ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

tenuto conto del parere delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, della esperienza professionale e didattica del suo titolare, dell'attrezzatura dell'azienda e delle sue caratteristiche tecniche ed ambientali.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare

Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la sua concessione

ART. 22.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria e commercio possono concedere ai titolari di botteghe-scuola riconosciute, su proposta delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, contributi per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli.

ART. 23

Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione del precedente.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono gli esami di idoneità all'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato.

Agli esami di promozione o di idoneità presiedono apposite Commissioni giudicatrici costituite nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione alle mansioni proprie del mestiere oggetto dell'apprendistato. Essi costituiscono altresì titolo per la iscrizione nelle liste di collocamento.

ART. 24.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante l'esame di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

ART. 25.

È costituita una gestione speciale in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264; per provvedere

TITOLO SETTIMO
SANZIONI PENALI

ART. 23.

I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3.

b) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni violazione delle norme dell'articolo 11

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'articolo 162 del Codice penale

ART. 24.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

TITOLO OTTAVO.

DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

ART. 25.

Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi, organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che la attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impiegano attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti

Alla gestione speciale affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo » nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato.

d) i contributi stabiliti a favore del « Fondo » dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati

Sulle disponibilità della gestione speciale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1°) al sovvenzionamento ed al funzionamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti

2°) alla erogazione, in via straordinaria, di contributi alla bottega-scuola che mostri di non avere sufficienti mezzi per provvedere alla formazione professionale di apprendisti;

3°) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

4°) al sovvenzionamento dei centri di orientamento ed addestramento professionale.

ART. 26

Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorative senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali con le modalità di cui agli articoli successivi:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie.

ART. 26.

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24

ART. 27.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del deponnamento o della reinscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale della assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

ART. 28.

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 24 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in maniera forfaitaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani

ART. 29.

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'articolo 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge;

b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato

Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

ART. 27.

I contributi dovuti dai datori di lavoro nei confronti degli apprendisti per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo, sono calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 300 giornaliero ragguagliabili a settimana, quattordicina, quindicina o mese secondo il rapporto rispettivamente di 1 a 6, 1 a 12, 1 a 13, 1 a 26.

La misura del salario convenzionale di cui al precedente comma può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il salario convenzionale serve solo a commisurare i contributi mentre per la misura delle prestazioni deve tener conto del salario reale.

I contributi dovuti per gli apprendisti per le forme assicurative di cui al presente articolo sono stabiliti nelle seguenti misure:

- a) 3 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali pari a lire 9;
- b) 2,60 per cento per l'assicurazione contro la tubercolosi pari a lire 7,80;
- c) 4 per cento per l'assicurazione contro le malattie pari a lire 12.

ART. 28.

I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti:

- a) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista assunto in età inferiore ai 14 anni in contravvenzione al 1° comma dell'articolo 14;
- b) con ammenda da lire 2.000 a 10.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 5;
- c) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione al decreto ministeriale previsto dall'articolo 13;
- d) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista adibito ai lavori vietati dalle lettere c) e d) e dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro del massimo dell'ammenda stabilita, prefiggendo il termine per effettuare il pagamento.

TITOLO NONO.

NORME FINALI

ART. 30.

Col Regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del Regolamento può essere stabilita, col Regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

ART. 31.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'articolo 20.

ART. 32.

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della presente legge.

ART. 33.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

ART. 29.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

ART. 30.

Con regolamento che sarà approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

ART. 31.

Le norme contenute negli articoli della presente legge si applicano tanto agli apprendisti già occupati quanto a quelli di nuova assunzione.

ART. 32.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

ART. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.